

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA LASER

CON SORGENTE CO2 E SISTEMA LASER CON SORGENTE ECCIMERI

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO MEET -

CUP D53C22001400005 - A003F81884 - F80054330586202300133

TRA

L’Istituto Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore dell’IGG Dott. Antonello Provenzale, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale Prot. AMMCNT-CNR n.0021264 del 20 marzo 2020, domicilio digitale PEC: protocollo.igg@pec.cnr.it

E

L’operatore economico \_\_\_\_\_ (in seguito “Contraente”), con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domicilio digitale PEC: ...\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. N. \_\_\_\_-  
--- l’Ente ha disposto di avviare una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 (in seguito

"Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio Prot. \_\_\_\_\_ ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_, oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento \_\_\_\_\_ l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura, installazione e resa operativa di sistema laser con sorgente CO<sub>2</sub> e sistema laser con sorgente eccimeri

b) *(eventuale) Altri servizi connessi alla fornitura* dovranno essere eseguiti in base alle indicazioni del capitolato tecnico di gara

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

#### **ART. 3 - IMPORTO**

1) L'importo del contratto è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

#### **ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti

tecnicisti sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

#### **ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE**

- 1) La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro                      giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, Via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa
- 2) Gli ulteriori servizi dovranno essere eseguiti in base alle indicazioni del capitolato tecnico di gara.

#### **ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

- 1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.
- 2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.

n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che

potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il

Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del

presente contratto personale munito di adeguata preparazione

tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire

un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi

specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul

lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto

funzionamento della fornitura entro [COMPLETARE] giorni

lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7 - PENALI**

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di €                      (\_\_\_\_\_) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO**

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) ... [COMPLETARE]

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente



in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1) E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### **ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### **ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di

fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei

documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da

apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente

alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i

servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle

specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà

eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti)

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente

procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le

attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero

conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente

applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto,

riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in

merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

#### 4) Documentazione antimafia

4.1) Attesa l'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto con conseguente perdita del finanziamento, il presente contratto è sottoscritto, sottoposto a condizione risolutiva, dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria.

4.2) La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è stata richiesta in data XX/XX/XX (in atti prot. N. PR\_XXUTG\_Ingresso\_XXXXXXX\_XXXXXXX).

4.3) Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

### **ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Ai sensi dell'art. 114 del Codice, il Direttore

dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella  
persona del [COMPLETARE].

2) Il Contraente individua il [COMPLETARE] quale referente  
durante la fase di esecuzione del contratto.

#### **ART. 16 - FORZA MAGGIORE**

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora  
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta  
a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione  
qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia  
imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una  
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi  
contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva  
comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile  
di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza  
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura  
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta  
causa.

#### **ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale  
l'Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in  
Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti  
del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55  
del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema

di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità di cui al presente paragrafo (indicare il 20 % dell'importo offerto per ogni bene oggetto di gara), entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

della anticipazione.

La fattura relativa al saldo dovrà essere emessa successivamente

all'esito positivo del collaudo e conseguente emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà entro 30 (trenta)

giorni solari dalla data di emissione della fattura, sul conto

corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi

finanziari.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto

della stessa:

- Intestazione: Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa, in via G. Moruzzi 1 - 56124 Pisa;
- Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- La Partita IVA della Stazione appaltante: 0211831106 (in caso di Aggiudicatario straniero);
- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- Il CIG A003F8188 e CUI F80054330586202300131;
- Il CUP B53C22002150006;
- Il CUU (Codice Unico Ufficio): GDAKM5 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o



	straniero residente in Italia) distinto per ogni bene oggetto	
	di gara;	
	• L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o	
	straniero residente in Italia);	
	• Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di	
	Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);	
	• L'importo totale della fattura;	
	• L'intestazione del contratto;	
	• Il codice IBAN del conto corrente dedicato	
	• Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante	
	procederà alle verifiche di legge.	
	In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate	
	le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui al	
	paragrafo 5; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma	
	restando l'applicazione delle eventuali penali, i	
	pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate	
	inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo	
	adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale	
	sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano	
	contestazioni di natura amministrativa.	
	<b>ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
	merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
	679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come	

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

#### **ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### **ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI**

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 determinato sulla base della tabella A dell'All. I.4 del Codice ed è

sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14,  
del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico  
del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante  
versamento tramite F24 ELIDE, il modello di versamento deve  
contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del  
Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro  
identificativo univoco del contratto.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico  
del Contraente (solo operatori economici stranieri) che ha  
provveduto all'assolvimento mediante bonifico bancario sul c/c  
intestato all'Agenzia delle Entrate presso Banca d'Italia IBAN  
IT07Y0100003245348008120501.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico  
della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.  
dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli  
articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

Antonello Provenzale